

ALUNNI NOMADI E ZINGARI : LA NORMATIVA

A LIVELLO EUROPEO

La Risoluzione del 22 maggio 1989

La **Risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'Istruzione riuniti in sede di Consiglio concernente la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei viaggianti del 22.05.1989** (89/C 153/92), nella quale si enucleano i diversi ambiti d'intervento (strutturale, pedagogico, formativo, d'informazione e ricerca, di concertazione e coordinamento) che gli Stati membri dovranno promuovere a livello nazionale e poi raccordare a livello comunitario. Si tratta di un documento che assume una straordinaria importanza per gli zingari in quanto, in uno dei paragrafi si rileva che *"la loro cultura e la loro lingua fanno parte, da più di un millennio, del patrimonio culturale e linguistico della Comunità"*.

Testo integrale

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI DELL'ISTRUZIONE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 22 maggio 1989 concernente la scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano professioni itineranti (89/C 153/01)

IL CONSIGLIO E I MINISTRI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

vista la risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976, che contempla un programma d'azione in materia di istruzione (1),

considerando che il Parlamento europeo ha adottato, il 16 marzo 1984, una risoluzione concernente l'istruzione dei figli di genitori senza fissa dimora (2), con la quale invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri e ad elaborare, d'intesa con le organizzazioni rappresentative dei genitori dei ragazzi in parola, misure atte a garantire a detti ragazzi un'adeguata istruzione, indipendentemente dal paese comunitario in cui essi si trovano;

considerando che le professioni itineranti costituiscono attualmente nella Comunità una popolazione di circa 200 000 persone;

considerando che la situazione attuale, in particolare nel settore scolastico, è alquanto preoccupante ; che molti ragazzi non frequentano regolarmente la scuola e che alcuni non sono mai scolarizzati ; che una percentuale troppo esigua raggiunge e supera la soglia dell'insegnamento secondario ; che i risultati non sono proporzionati alla durata presunta della scolarizzazione;

considerando che la scolarizzazione, segnatamente grazie agli strumenti che può fornire, sia di adeguamento ad un ambiente mutevole, sia di autonomia personale e professionale, è un fattore fondamentale nell'avvenire culturale, sociale ed economico delle professioni itineranti, che i genitori ne sono consapevoli e che la volontà di scolarizzazione si sta accentuando,

prendendo atto dei risultati e delle raccomandazioni contenuti negli studi finanziati dalla Commissione in merito alla scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano una professione itinerante nei dodici Stati della Comunità, nonché degli orientamenti risultanti dalla relazione di sintesi, dalla consultazione di rappresentanti di zingari e girovaghi, da scambi di opinioni tra esperti e rappresentanti dei ministri della pubblica istruzione,

ADOTTANO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

Il Consiglio ed i ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, cercheranno di promuovere un complesso di misure in materia di scolarizzazione dei figli di genitori che esercitano una professione itinerante, misure che, ferme restando le azioni già intraprese dagli Stati membri in funzione di situazioni particolari verificatesi in questo settore, hanno lo scopo di sviluppare un'impostazione globale e strutturale che contribuisca a vincere i considerevoli ostacoli che frenano l'accesso alla scuola di tali ragazzi.

Previa consultazione degli ambienti professionali interessati, tali misure mireranno: - a favorire le iniziative innovatrici;

- a proporre e sostenere azioni positive e adeguate;
- a far sì che le azioni si integrino reciprocamente;
- a diffondere ampiamente i risultati e gli insegnamenti che ne derivano.

1. A livello degli Stati membri

Entro i limiti costituzionali e finanziari, nonché delle proprie politiche e strutture nel campo dell'istruzione, gli Stati membri cercheranno di: (1) GU n. C 38 del 19.2.1976, pag. 1. (2) GU n. C 104 del 16.4.1984, pag. 144. 1.1. Migliorare l'informazione delle famiglie itineranti (battellieri, personale del circo e delle fiere) sui dispositivi relativi all'istruzione, sull'iter scolastico e sugli aiuti specifici messi a loro disposizione dai poteri pubblici o dall'iniziativa privata, affinché i genitori possano seguire responsabilmente lo svolgimento dell'istruzione scolastica dei propri figli.

1.2. Migliorare, per quanto possibile, l'accessibilità delle scuole materne ed elementari ai figli di itineranti (battellieri, personale del circo e delle fiere) grazie ad esempio ai provvedimenti seguenti:
a) promozione, nei casi in cui sia possibile adottare misure valide ed appropriate, di unità mobili di insegnamento (UMI) per i figli di itineranti, che accompagnano o seguono i circhi o il personale delle fiere nei loro spostamenti;

b) stimolare le scuole materne ed elementari: - situate in prossimità dei luoghi di ormeggio, a praticare una pedagogia adeguata alle esigenze ed allo stile di vita dei figli dei battellieri;

- atte ad accogliere i figli del personale del circo e delle fiere durante la sosta invernale, a praticare pedagogie appropriate in collaborazione con le UMI, ove esistano;

c) promuovere eventualmente la designazione di consulenti itineranti che assistano i genitori nella fase prescolastica dell'istruzione dei figli o li aiutino a sorvegliare l'insegnamento a distanza allorché abbiano optato per questa formula;

d) d'introdurre eventualmente dei libretti scolastici che attestino la frequenza ed il profitto scolastico.

1.3. Prendere provvedimenti affinché le tre categorie di ragazzi summenzionate possano accedere ad un'istruzione secondaria completa e ad una formazione professionale adeguata, favorendo ad esempio: - la formazione alternata, che sembra meglio rispondere alle esigenze specifiche (una formazione pratica sul posto durante la stagione di attività, una formazione teorica durante la sosta invernale);

- la creazione, se necessario, di scuole secondarie del circo per i figli del personale del circo e per gli adolescenti che desiderano prepararsi ad una carriera di artista del circo, qualora il numero di ragazzi giustifichi l'adozione di una misura del genere.

1.4. Favorire la messa a disposizione di convitti o pensioni per queste tre categorie di alunni nei casi appropriati.

1.5. Stimolare se necessario le strutture competenti ad informare gli insegnanti, durante la loro formazione iniziale e permanente, delle situazioni e delle esigenze specifiche dei figli di itineranti.

1.6. Promuovere l'assistenza agli insegnanti, agli educatori, ai direttori di scuole e di convitti ed ai responsabili di UMI, rispettando comunque i loro sistemi d'insegnamento.

2. A livello della Comunità

2.1. Un intervento comunitario in questo settore è utile per incentivare le iniziative nazionali in materia di scambio di esperienze e per beneficiare di progetti pilota innovativi.

2.2. La realizzazione di esperimenti pilota finalizzati a scambi di opinioni e di esperienze tra gli interessati.

2.3. La Commissione provvederà affinché tali provvedimenti siano coerenti con le azioni comunitarie già programmate nel settore dell'istruzione.

Essa provvederà alla coerenza con le azioni comunitarie in materia di istruzione degli altri itineranti, come gli zingari e i girovaghi.

Inoltre essa farà sì che tali azioni siano complementari di altre azioni comunitarie, come quelle del Fondo sociale europeo.

2.4. Entro il 31 dicembre 1993 la Commissione presenterà al Consiglio, al Parlamento europeo e al comitato dell'istruzione una relazione sull'attuazione dei provvedimenti previsti dalla presente

La Raccomandazione

Raccomandazione n. R (2000) 4, scolarizzazione dei fanciulli sinti e rom

Il Comitato dei Ministri, in conformità all'articolo 15/b dello Statuto del Consiglio d'Europa

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione tra i suoi membri e che questo scopo può essere perseguito in modo particolare attraverso l'adozione di un'azione comune nel campo dell'educazione scolastica;

riconoscendo l'urgenza di stabilire nuove basi per future strategie educative in favore dei Rom e dei Sinti in Europa, soprattutto in ragione del tasso elevato di analfabetismo o di semi-analfabetismo che imperversa all'interno di questa comunità, dell'ampiezza dell'insuccesso scolastico, dello scarso numero di giovani che terminano gli studi primari e della persistenza di fattori quali l'assenteismo scolastico;

notando che i problemi ai quali sono confrontati i Rom e i Sinti in ambito scolastico sono in larga parte conseguenza delle politiche educative da tempo perseguite le quali hanno condotto all'assimilazione ed alla segregazione dei fanciulli rom e sinti nella scuola basandosi sul pretesto di un loro handicap socioculturale;

considerando che per porre rimedio alla posizione svantaggiata dei Rom e dei Sinti nelle società europee occorre garantire ai fanciulli rom e sinti pari opportunità nell'ambito dell'educazione scolastica;

considerando che la scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti deve costituire una priorità delle politiche nazionali condotte in favore dei Rom e dei Sinti;

in base allo spirito per cui le politiche volte a risolvere i problemi a cui i Rom e i Sinti sono confrontati nell'ambito dell'educazione scolastica debbono essere globali e fondate sulla constatazione che la questione della scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti è connessa ad un insieme di fattori e di condizioni preliminari, in particolare agli aspetti economici, sociali, culturali e alla lotta contro il razzismo e la discriminazione;

in base allo spirito secondo cui le politiche educative a favore dei fanciulli rom e sinti dovrebbero essere affiancate da una politica attiva per quanto attiene all'educazione degli adulti ed alla formazione professionale;

considerando che, sebbene già esista un testo relativo all'educazione scolastica dei fanciulli rom e sinti a livello degli Stati membri dell'Unione europea (Risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'Educazione riunito in seno al Consiglio, del 22 maggio 1989 concernente la scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti e dei viaggianti; 89/C 153/02), è urgente disporre di un testo estensibile all'insieme degli Stati membri del Consiglio d'Europa;

tenendo conto della Convenzione - Quadro per la protezione delle minoranze nazionali e della Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie;

in base allo spirito delle Raccomandazioni 563 (1969) e 1203 (1993) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa che puntualizzano le necessità in materia di scolarizzazione dei Rom e dei Sinti in Europa;

in base allo spirito delle Risoluzioni 125 (1981), 16 (1995) e 249 (1993) e della Raccomandazione 11 (1995) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali dell'Europa relative alla situazione dei Rom e dei Sinti in Europa;

in base allo spirito della Raccomandazione di politica generale 3 della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza sulla lotta contro il razzismo e l'intolleranza nei confronti dei Rom e dei Sinti;

in base allo spirito dell'azione condotta dal Consiglio della cooperazione culturale (CDCC) per rispondere alla Risoluzione 125 (1981), ed in particolare, la pubblicazione del rapporto Rom e Sinti e Viaggianti (1985), aggiornato nel 1994 (Roma, Zingari Viaggianti, Edizioni del Consiglio d'Europa);

avendo preso atto con soddisfazione della nota stabilita dal Gruppo di specialisti sui Rom e Sinti circa la scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti: Elementi strategici di una politica di scolarizzazione rivolta ai fanciulli rom e sinti in Europa (MG-S-ROM (97) 11).

Raccomanda ai governi degli Stati membri:

di rispettare, nell'attuazione della loro politica di educazione scolastica, i principi enunciati in annesso alla presente Raccomandazione;

di portare la presente Raccomandazione all'attenzione delle istanze pubbliche competenti nei rispettivi paesi, secondo le modalità appropriate.

Annesso alla Raccomandazione n° R (2000) 4

PRINCIPI DIRETTIVI DI UNA POLITICA DI EDUCAZIONE SCOLASTICA RIVOLTA AI FANCIULLI ROM E SINTI IN EUROPA

TITOLO I - STRUTTURE

Articolo 1

Le politiche scolastiche a favore dei fanciulli rom e sinti dovrebbero essere affiancate da mezzi adeguati e da strutture flessibili indispensabili per rispecchiare l'eterogeneità delle popolazioni rom e sinte in Europa e per tenere conto dell'esistenza di gruppi rom e sinti con stile di vita itinerante o semi-itinerante. A tal proposito è possibile prevedere il ricorso ad un sistema di scolarizzazione a distanza che si avvalga delle nuove tecnologie di comunicazione.

Articolo 2

L'accento dovrebbe essere posto su di un migliore coordinamento dei livelli internazionali, nazionali, regionali e locali al fine di evitare la dispersione di sforzi e di favorire le sinergie.

Articolo 3

Gli Stati membri dovrebbero in questa ottica sensibilizzare i Ministeri dell'Istruzione (*) circa la questione della scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti.

Articolo 4

L'insegnamento prescolare dovrebbe essere ampiamente sviluppato e reso accessibile ai fanciulli rom e sinti, al fine di garantirne l'accesso all'insegnamento scolastico.

Articolo 5

Sarebbe altresì opportuno porre particolare attenzione ad una migliore comunicazione con e tra i genitori

avvalendosi, se necessario, di mediatori espressi dalla comunità rom e sinti i quali avrebbero la possibilità di accesso ad una carriera professionale specifica.

Informazioni speciali e consigli dovrebbero essere forniti ai genitori circa l'obbligo di scolarizzazione e circa i meccanismi di sostegno che possono essere offerti alle famiglie da parte delle municipalità.

L'esclusione e la mancanza di conoscenze e di scolarizzazione (vedi analfabetismo di ritorno) dei genitori sono fattori che impediscono ai figli di beneficiare del sistema educativo.

Articolo 6

Delle strutture di sostegno adeguate dovrebbero essere realizzate al fine di consentire ai fanciulli rom e sinti di beneficiare, in particolare a seguito di azioni positive, di pari opportunità in ambito scolastico.

Articolo 7

Gli Stati membri sono invitati a fornire i mezzi necessari alla realizzazione delle politiche e dei provvedimenti summenzionati al fine di colmare il fosso che separa gli scolari rom e sinti da quelli appartenenti alla popolazione maggioritaria.

TITOLO II - PROGRAMMI SCOLASTICI E MATERIALE PEDAGOGICO

Articolo 8

Le misure educative in favore dei fanciulli rom e sinti dovrebbero collocarsi nel quadro di più vaste politiche interculturali e tenere conto delle caratteristiche della cultura romani e della posizione svantaggiata di numerosi Rom e Sinti negli Stati membri.

Articolo 9

I programmi scolastici nel loro insieme ed il materiale didattico dovrebbero essere concepiti in maniera tale da rispettare l'identità culturale dei fanciulli rom e sinti.

Si dovrebbe dunque introdurre la storia e la cultura dei Rom e dei Sinti nei supporti pedagogici al fine di rispecchiare l'identità culturale dei fanciulli rom e sinti.

La partecipazione dei rappresentanti delle comunità rom e sinte all'elaborazione di materiali riguardanti la storia, la cultura o la lingua dei Rom e dei Sinti dovrebbe essere incoraggiata.

Articolo 10

Gli Stati membri dovrebbero tuttavia assicurarsi che tali misure non si traducano in programmi distinti con il rischio di creazione di classi separate.

Articolo 11

Gli Stati membri dovrebbero altresì incoraggiare l'elaborazione di supporti pedagogici fondati su esempi di azioni riuscite al fine di aiutare gli insegnanti nel loro lavoro quotidiano con gli scolari rom e sinti.

Articolo 12

Nei paesi in cui la lingua sinta e romanì è parlata, occorrerebbe offrire ai fanciulli rom e sinti la possibilità di accedere ad un insegnamento nella propria lingua materna.

TITOLO III - RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

Articolo 13

Sarebbe opportuno prevedere l'introduzione di un insegnamento specifico nei programmi di preparazione dei futuri insegnanti allo scopo di fare acquisire le conoscenze ed una formazione che consenta loro una migliore comprensione degli scolari rom e sinti.

Tuttavia, l'educazione degli scolari rom e sinti dovrebbe restare parte integrante del sistema educativo globale.

Articolo 14

Le comunità rom e sinte dovrebbero essere coinvolte nell'elaborazione di questi programmi e poter trasmettere direttamente le informazioni ai futuri insegnanti.

Articolo 15

Bisognerebbe anche favorire il reclutamento e la formazione di insegnanti provenienti dalla comunità rom sinte.

TITOLO V - INFORMAZIONE, RICERCA E VALUTAZIONE

Articolo 16

Gli Stati membri dovrebbero sostenere dei piccoli progetti di ricerca/azione innovativi allo scopo di sviluppare delle risposte adatte ai bisogni locali. I risultati di queste iniziative dovrebbero essere successivamente diffusi.

Articolo 17

I risultati delle politiche educative in favore degli alunni rom e sinti dovrebbero essere osservati da vicino. Tutti i soggetti coinvolti nella scolarizzazione dei fanciulli rom e sinti (autorità scolastiche, insegnanti, genitori, organizzazioni non governative) dovrebbero essere invitati a partecipare al processo in modo continuativo.

Articolo 18

La valutazione delle politiche educative dovrebbe tenere conto di un insieme di criteri, compresi gli indici di sviluppo personale e sociale, senza limitarsi alle sole stime sui tassi di assiduità e sui fallimenti scolastici.

TITOLO V - CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO

Articolo 19

La partecipazione di tutte le parti coinvolte (Ministero dell'istruzione*, autorità scolastiche, famiglie e organizzazioni rom e sinte) all'elaborazione, alla realizzazione ed alla prosecuzione delle politiche educative in favore di Rom e di Sinti dovrebbe essere sostenuta dallo Stato.

Articolo 20

Sarebbe altresì opportuno avvalersi di mediatori provenienti dalle comunità rom e sinte, soprattutto per facilitare i contatti tra i Rom e i Sinti, la popolazione maggioritaria e le strutture scolastiche, evitando conflitti nella scuola; questo per tutti i gradi d'istruzione.

Articolo 21

I Ministeri dell'Istruzione*, nel contesto della sensibilizzazione citata all'articolo 1 del precedente titolo 3, dovrebbero agevolare il coordinamento degli sforzi dei diversi soggetti e consentire la trasmissione dell'informazione tra i diversi livelli delle autorità preposte all'educazione scolastica.

Articolo 22

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e sostenere in misura maggiore lo scambio di esperienze e di pratiche positive.

Raccomandazione adottata dal

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa

il 3 febbraio 2000, durante la 696esima riunione dei Delegati dei Ministri

(*) in Italia, Ministero della Pubblica Istruzione (n.d.t.)

La Risoluzione del Parlamento Europeo

Risoluzione del Parlamento Europeo –Aprile 2005

Il Parlamento Europeo ,

- vista la celebrazione in data 8 aprile 2005 della Giornata internazionale dei Rom(1),
- visto il Trattato costituzionale firmato dai Capi di Stato e di governo il 29 ottobre 2004, la cui Seconda parte è costituita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visti gli articoli 3, 6, 7, 29 e 149 del trattato CE, che impegnano gli Stati membri a garantire pari opportunità per tutti i cittadini,
- visto l'articolo 13 del trattato CE che permette alla Comunità europea di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine(2) etnica,
- vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, che vieta ogni discriminazione per motivi etnici,
- visti l'articolo 4 della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sulla protezione delle minoranze nazionali e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

– vista la Raccomandazione 1557(2002) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in particolare i suoi paragrafi 3 e 15 che rilevano il diffuso fenomeno della discriminazione contro i Rom nonché la necessità di rafforzare il sistema di monitoraggio delle discriminazioni nei loro confronti e di risolvere la questione del loro status giuridico,

– visto il documento adottato dal gruppo COCEN in vista del Consiglio europeo di Helsinki del 1999, dal titolo "Situazione dei Rom nei paesi candidati", in cui si sottolinea l'esigenza di una maggiore sensibilizzazione al problema del razzismo e delle discriminazioni contro i Rom,

– vista la Convenzione ONU contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984,

– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(3),

– vista la Carta dei partiti politici europei per una società non razzista(4),

– vista l'istituzione di un Gruppo di Commissari responsabili per i diritti fondamentali, la lotta contro le discriminazioni e le pari opportunità(5), e in attesa della presentazione della sua agenda,

– visti, il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia(6), le relazioni annuali e le relazioni tematiche dell'Osservatorio (EUMC) sul razzismo nell'UE e il Libro verde della Commissione su Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata (COM(2004)0379);

– vista la recente pubblicazione da parte della Commissione di una relazione che richiama l'attenzione sugli inquietanti livelli di ostilità e di violazioni dei diritti dell'uomo contro Rom, zingari e girovaghi in Europa(7),

– viste la sua risoluzione del 27 gennaio 2005 sull'olocausto, l'antisemitismo e il razzismo(8),

– visti gli strumenti giuridici internazionali quali la Raccomandazione generale XXVII (Discriminazioni nei confronti dei Rom) del Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione razziale e la raccomandazione di politica generale n. 3 sulla lotta al razzismo e all'intolleranza verso i Rom/zingari della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza,

– visto l'esauritivo Piano d'azione adottato dai paesi dell'OSCE, tra cui gli Stati membri e i paesi candidati, incentrato sul miglioramento della situazione dei Rom e dei Sinti nella zona OSCE, nel quadro del quale gli Stati si impegnano, tra l'altro, a potenziare i loro sforzi volti a garantire che le popolazioni Rom e Sinti possano svolgere un ruolo completo ed equo nelle nostre società e a debellare la discriminazione nei loro confronti,

– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che la data dell'8 aprile, proclamata Giornata internazionale dei Rom, è considerata una giornata celebrativa per questo popolo e al tempo stesso un'opportunità per sensibilizzare maggiormente il pubblico su quella che è la più numerosa minoranza etnica d'Europa e sulla gravità della sua esclusione sociale,

B. considerando che i 12-15 milioni di Rom che vivono in Europa, 7-9 milioni dei quali nell'Unione europea, sono vittime di discriminazioni razziali e che molti di loro subiscono spesso gravi discriminazioni strutturali, condizioni di povertà ed esclusione sociale nonché una discriminazione multipla in base a sesso, età, disabilità e orientamento sessuale,

C. sottolineando l'importanza di eliminare urgentemente la persistente e violenta tendenza a compiere atti di razzismo e discriminazione razziale contro i Rom e consapevole che ogni forma di impunità per attacchi razzisti, espressioni di odio, aggressioni fisiche da parte di gruppi estremisti, detenzioni illegali e maltrattamenti da parte della polizia originati da sentimenti di antizingarismo e fobia dei Rom contribuisce ad indebolire i principi della legge e della democrazia, tende ad incoraggiare il ripetersi di tali reati e richiede risoluti interventi volti ad eliminarli,

D. rilevando che la mancata azione contro la discriminazione razziale e la xenofobia nei confronti dei Rom, soprattutto da parte delle pubbliche autorità, rappresenta un fattore che favorisce il persistere di tali problemi nella società,

E. considerando che la comunità Rom continua a non essere considerata una minoranza etnica o nazionale in tutti gli Stati membri e paesi candidati e che essa pertanto non gode in tutti i paesi dei diritti connessi a tale status,

F. considerando che, se molti Stati membri hanno rapidamente trasposto nell'ordinamento interno la direttiva 2000/43/CE, altri non vi hanno provveduto o lo hanno fatto in modo incompleto o non corretto,

G. considerando che l'Olocausto dei Rom merita un pieno riconoscimento commisurato alla gravità dei crimini commessi dai nazisti per eliminare fisicamente i Rom d'Europa e chiedendo al riguardo alla Commissione e alle autorità competenti di adottare tutte le misure necessarie per rimuovere l'azienda di allevamento suino dal sito dell'ex campo di concentramento di Lety u Pisků e di crearvi un degno memoriale,

H. ricordando che un elevato numero di Rom è stato vittima di guerre e di "pulizia etnica" e continua ad essere vittima di persecuzioni in parti di regioni dell'ex Jugoslavia,
I. deplorando che un notevole numero di Rom richiedenti asilo sono stati espulsi o minacciati di espulsione dagli Stati membri ospitanti in violazione del principio di non-refoulement definito nella Convenzione di Ginevra del 1951 e protocolli associati,

J. deplorando che i Rom continuano ad essere sottorappresentati nelle compagini governative e nell'amministrazione pubblica degli Stati membri e dei paesi candidati in cui costituiscono una significativa percentuale della popolazione; che i loro governi si sono impegnati ad aumentare il numero di Rom che lavorano nell'ambito di strutture decisionali ma non hanno ancora compiuto progressi significativi,
K. riconoscendo la necessità di garantire l'effettiva partecipazione dei Rom alla vita politica, soprattutto per quanto riguarda le decisioni che interessano la vita e il benessere delle comunità Rom,
L. sottolineando che in nessun caso si dovrebbero elaborare ed applicare nuove normative in materia di cittadinanza che siano discriminatorie nei confronti di legittimi richiedenti la cittadinanza o che portino a ritirare la cittadinanza ai Rom che risiedono da lungo tempo in uno Stato membro o paese candidato,
M. considerando che, in una serie di paesi, esistono chiare indicazioni secondo cui le forze di polizia ed altre istanze del sistema penale risentono di pregiudizi nei confronti dei Rom, il che determina una sistematica discriminazione razziale nell'esercizio della giustizia penale,
N. considerando che i Rom sono regolarmente discriminati quanto all'assistenza sanitaria e alla sicurezza sociale e rilevando con preoccupazione i casi di segregazione nei reparti di maternità e la sterilizzazione di donne Rom senza il loro consenso informato,
O. considerando che su vasta scala esistono condizioni di vita inferiori agli standard minimi e antigieniche nonché prove evidenti di ghettizzazione e che ai Rom viene regolarmente impedito di trasferirsi al di fuori di tali zone,
P. richiamando l'attenzione sui sistemi scolastici basati sulla segregazione razziale esistenti in alcuni Stati membri, in cui i bambini Rom ricevono un insegnamento mediocre in classi separate o vengono inseriti in classi destinate ai disabili mentali; riconoscendo che il miglioramento dell'accesso all'istruzione e delle opportunità per i Rom di conseguire titoli accademici è d'importanza fondamentale per fornire più ampie prospettive alle comunità Rom,
Q. considerando che in media le comunità Rom presentano livelli inaccettabilmente elevati di disoccupazione, il che richiede interventi specifici volti ad agevolare l'accesso al lavoro,
R. considerando le difficoltà incontrate dalla popolazione Rom per veder riconosciuta la propria cultura e deplorando che, nella maggior parte degli Stati membri e dei paesi candidati, i principali mezzi di informazione continuano a sottorappresentare i Rom nella loro programmazione, rafforzando, allo stesso tempo, uno stereotipo negativo del cittadino Rom attraverso articoli, spettacoli televisivi e radiofonici; rilevando altresì che le nuove tecnologie della comunicazione, compreso internet, possono anch'esse contribuire a combattere la fobia dei Rom.

(Il Parlamento Europeo:)

1. condanna fermamente qualsiasi forma di discriminazione nei confronti della popolazione Rom;
2. invita il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e i paesi candidati ad esaminare il riconoscimento dei Rom come minoranza europea;
3. saluta con favore la recente dichiarazione del Presidente della Commissione Barroso in merito all'importanza di eliminare le discriminazioni contro i Rom e al ruolo che la Strategia di Lisbona potrebbe svolgere per migliorare le opportunità per questo popolo(9); sollecita il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e i paesi candidati ad adoperarsi pubblicamente per combattere l'antiziganismo/fobia dei Rom in tutte le sue forme a livello locale, nazionale, regionale o UE;
4. sollecita la Commissione a includere il tema della lotta contro l'antiziganismo/fobia dei Rom in tutta Europa fra le sue priorità per il 2007, Anno europeo delle pari opportunità per tutti, ed esorta la società politica e civile a tutti i livelli a chiarire che l'odio razziale contro i Rom non può mai essere tollerato nella società europea;
5. sollecita inoltre la Commissione ad assicurare ulteriormente, nel quadro dei requisiti politici dei criteri di

Copenaghen, che i paesi candidati si adoperino realmente per rafforzare il primato della legge e proteggere i diritti dell'uomo e delle minoranze, in particolare quelli del popolo Rom;

6. chiede che la Commissione elabori una comunicazione sulle modalità in cui l'UE, in cooperazione con gli Stati membri, possa coordinare e promuovere nel modo più efficace gli sforzi destinati a migliorare la situazione dei Rom, e adotti un piano d'azione contenente chiare raccomandazioni agli Stati membri e ai paesi candidati per conseguire una migliore integrazione economica, sociale e politica dei Rom;

7. plaude agli Stati membri che hanno trasposto prontamente nel proprio ordinamento interno la direttiva 2000/43/CE, e sollecita quelli attualmente oggetto di una procedura di infrazione per "mancata comunicazione" ad attivarsi per rimediare agli scarsi progressi compiuti; invita il Consiglio ad adottare durante la presidenza lussemburghese la proposta decisione quadro dell'UE su razzismo e xenofobia che renderebbe perseguibili penalmente in tutta l'UE i reati connessi all'odio razziale, in merito alla quale il Parlamento europeo stesso deve essere nuovamente consultato;

8. invita gli Stati membri e i paesi candidati a rafforzare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative intese a contrastare in modo specifico ed esplicito l'antiziganismo e la fobia dei Rom e a proibire la discriminazione razziale e i connessi fenomeni di intolleranza, sia diretti che indiretti, in tutti gli aspetti della vita pubblica;

9. invita gli Stati membri e i paesi candidati a scambiare le migliori pratiche al fine di incoraggiare la promozione della cultura Rom;

10. invita gli Stati membri a prendere opportuni provvedimenti per eliminare l'odio razziale e l'istigazione alla discriminazione e alla violenza contro i Rom nei mass media e in ogni forma di tecnologia della comunicazione, ed esorta i grandi media ad instaurare buone prassi in materia di assunzione di personale in modo che questo rifletta la composizione della popolazione;

11. invita gli Stati membri e i paesi candidati a definire una strategia per migliorare la partecipazione dei Rom alle elezioni in qualità di votanti e candidati a tutti i livelli;

12. sottolinea l'esigenza di garantire pari diritti sociali e politici ai migranti di origine Rom;

13. sottolinea che la mancanza di documenti ufficiali costituisce un grave ostacolo all'esercizio dei diritti fondamentali dei Rom in Europa nonché al loro accesso a servizi che sono essenziali per l'inclusione sociale;

14. sollecita tutti gli Stati membri e i paesi candidati ad adottare misure concrete per migliorare l'accesso dei Rom ai mercati del lavoro al fine di assicurare loro una migliore occupazione a lungo termine;

15. invita gli Stati membri in cui i figli dei Rom vengono isolati in scuole per disabili mentali o sistemati in aule separate, ad avviare programmi di desegregazione entro un periodo di tempo prestabilito, incoraggiando così il libero accesso all'istruzione di qualità per i figli dei Rom e prevenendo sentimenti ostili ai Rom tra i ragazzi che frequentano le scuole;

16. ricorda la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 22 maggio 1989, concernente la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi(10), e ritiene che garantire a tutti i figli dei Rom l'accesso all'istruzione ufficiale continui ad essere una priorità;

17. invita gli Stati membri e i paesi candidati ad adottare provvedimenti per garantire a tutti parità di accesso ai servizi di assistenza sanitaria e di sicurezza sociale, a porre termine a tutte le pratiche di discriminazione, in particolare alla segregazione delle donne Rom nei reparti di maternità, e a impedire la pratica della sterilizzazione non consensuale delle donne Rom;

18. accoglie con favore la formazione di un Foro dei Rom e viaggiatori europei ed il lavoro dei gruppi del Parlamento che si occupano delle questioni dei Rom e delle minoranze; riconosce l'importanza della collaborazione con tali organismi nell'elaborare politiche per i Rom in Europa;

19. ritiene che la ghettizzazione esistente in Europa sia inaccettabile e invita gli Stati membri ad adottare

misure concrete per procedere alla deghettizzazione, combattere le pratiche discriminatorie nell'assegnazione di alloggi e assistere i Rom nella ricerca di alloggi alternativi e in buone condizioni igieniche;

20. sollecita i governi delle regioni in cui vivono popolazioni Rom a compiere ulteriori passi per integrare pubblici dipendenti Rom in tutti i livelli amministrativi e decisionali, in linea con gli impegni precedentemente assunti, e a stanziare le risorse necessarie per l'effettivo assolvimento dei compiti connessi con tali posizioni;

21. accoglie con favore il decennio per l'iniziativa di inclusione dei Rom, di cui sono firmatari cinque Stati membri e paesi candidati e invita la Commissione a collaborare con tali governi interessati per allineare il finanziamento del pertinente programma dell'UE per realizzare tale iniziativa;

22. invita la Commissione ad esortare pubblicamente i governi nazionali a garantire che i programmi di finanziamento a favore dei Rom vedano la piena partecipazione dei soggetti interessati alla loro concezione, attuazione e monitoraggio;

23. sostiene la continua tendenza, nell'ambito delle Istituzioni UE, a inglobare l'approccio "da Rom a Rom", messo a punto dall'OSCE, nella futura assunzione di personale per coprire posti vacanti destinati a Rom e non;

24. invita i partiti politici, a livello sia nazionale che europeo, a riformare le proprie strutture e procedure interne al fine di rimuovere ogni ostacolo diretto o indiretto alla partecipazione dei Rom e ad incorporare nella propria agenda politica e sociale programmi specifici finalizzati alla loro piena integrazione;

25. sollecita l'EUMC e, contestualmente alla sua creazione, l'Agenzia per i diritti fondamentali ad accordare maggiore attenzione all'antiziganismo/fobia dei Rom in Europa, e a fornire le risorse necessarie per monitorare gli abusi razziali e le violazioni dei diritti umani nei confronti dei Rom;

26. sollecita tutti gli Stati membri a sostenere iniziative volte a rafforzare l'autorappresentazione dei Rom e la loro partecipazione attiva alla vita pubblica e sociale nonché a consentire alle organizzazioni civili Rom di far sentire la loro voce;

27. invita la Commissione a sollevare la questione Rom a livello paneuropeo, in particolare con i paesi candidati, in quanto i Rom sono presenti in ogni parte d'Europa;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.

(1) - La Giornata internazionale dei Rom è stata istituita nel 1971 in occasione del Primo Congresso internazionale del popolo Rom.

(2) - GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(3) - GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(4) - La "Carta dei partiti politici europei per una società non razzista" è la proposta fatta dalla commissione consultiva UE sul razzismo e la xenofobia ai partiti politici dell'Unione europea. Il testo è stato adottato da detta commissione in data 5 dicembre 1997.

(5) - Il Presidente della Commissione José Manuel Barroso ha annunciato tale iniziativa in un discorso tenuto al Parlamento europeo il 26 ottobre 2004, indicando che il comitato (che lui stesso presiederà) avrà l'incarico in tale ambito di monitorare tutti gli interventi della Commissione e le più importanti iniziative in materia e di esercitare il necessario impulso politico.

(6) - GU L 230 del 21.8.1997, pag. 19.

(7) - "La situazione dei Rom nell'Europa allargata", commissionata e pubblicata dalla DG Occupazione e Affari sociali nel 2004.

(8) - Testi approvati, P6_TA(2005)0018.

(9) - Dichiarazione resa in occasione del lancio del Quadro di valutazione di Lisbona V, il 17 marzo 2005.

(10) - GU C 153 del 21.6.1989, pag. 3.

A LIVELLO MINISTERIALE

La Raccomandazione

La **Raccomandazione del CNPI del 14/04/1981** che, nel rispetto del principio della diversità culturale, auspica la formazione di personale docente nell'ambito della stessa comunità Rom, in quanto più idoneo a contribuire alla salvaguardia del retaggio culturale e dell'identità etnica della comunità Rom.

La Circolare

La **circolare ministeriale n.207 del 16/07/1986** "*Scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna, elementare e secondaria di 1° grado*" che sancisce il passaggio dal "diritto di accesso" alla scuola al "diritto di percorso". "... è bene ricordare che per ogni mera pretesa di attuare la piena scolarizzazione (di zingari e nomadi) assoggettandoli sic et simpliciter all'obbligo scolastico, senza tener conto delle loro esigenze, oltre a rivelarsi del tutto inefficace, tradirebbe lo spirito sia del nostro ordinamento scolastico sia dei fondamentali principi informatori di una moderna società civile. Non va dimenticata, infatti, la bilateralità dell'obbligo che impone anche alla scuola il massimo rispetto dell'identità culturale dei soggetti interessati e il dovere di predisporre, per quanto possibile, un'organizzazione proficua, soddisfacente e rispondente ai reali bisogni degli stessi.

Il Protocollo d'Intesa

Protocollo d'Intesa MIUR –Opera Nomadi , 22 giugno 2005

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per lo studente
Ufficio VI

**Protocollo d'intesa per la tutela dei minori
zingari, nomadi e viaggianti
tra**

**Ministero Istruzione, Università, Ricerca
Direzione Generale per lo Studente
e
Opera Nomadi**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per lo studente
Ufficio VI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, n. 347, che riconosce come Ente Morale l'Opera Nomadi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, sul regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito delle proprie competenze, ritiene fra i suoi compiti precipui quello di coordinare le politiche di intervento per la prevenzione della dispersione scolastica, al fine di promuovere il successo formativo e sostenere gli opportuni progetti integrati sul territorio, nonché di definire modalità di concreta attuazione della lotta alla dispersione scolastica con specifici interventi interistituzionali, anche attraverso l'attivazione delle opportune sinergie e collaborazioni a livello territoriale;

CONSIDERATA, perciò, l'opportunità che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Opera Nomadi promuovano azioni atte a contenere la dispersione scolastica e ad eliminare l'abbandono scolastico anche attraverso progetti integrati sul territorio;

CONSIDERATO che lo Statuto dell'Opera Nomadi prevede fra i suoi scopi la salvaguardia e la valorizzazione, con ogni possibile forma di intervento, del patrimonio culturale e sociale delle popolazioni rom, sinte e camminanti, comunemente denominate zingare, nomadi e viaggianti;

CONSIDERATO che l'Opera Nomadi ha da tempo avviato forme di collaborazione con le istituzioni a livello nazionale e locale nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei minori e degli adolescenti Rom, Sinti e Camminanti, per assicurare all'interno del sistema scolastico interventi flessibili, che tengano conto delle diversità e della ricchezza di ciascuno;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 di approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9, concernente l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto scuola - 2002/05 e in particolare l' art. 9, misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione sociale;

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per lo studente

Ufficio VI

VISTA la legge 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione sui Diritti del fanciullo - New York, 20/11/1989;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, modifica alla normativa di immigrazione e asilo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 275, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare l'articolo 38 sull'istruzione degli stranieri nelle scuole italiane e sull'educazione interculturale;

VISTA la circolare ministeriale 16 luglio 1986, n. 207, sulla scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ed in particolare il punto 1. paragrafo III e il punto 3. comma a);

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna :

Art.1 - a promuovere iniziative per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico e della dispersione scolastica per i minori Rom, Sinti e Camminanti;

Art.2 - ad attivare, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche autonome, iniziative atte a favorire l'inserimento e l'integrazione dei minori Rom, Sinti e Camminanti;

Art.3 - a promuovere iniziative di formazione specifiche per il personale docente e gli operatori scolastici per una migliore comprensione della lingua e della cultura rom, ai fini dell'efficacia della scolarizzazione tesa ad assicurare il completamento del ciclo d'istruzione;

Art.4 - a definire, insieme con gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e gli Enti Locali, previa intesa con l'Opera Nomadi, interventi di formazione e aggiornamento di docenti e operatori per garantire in modo stabile e continuativo il raccordo tra le culture d'origine e la scuola;

Art.5 - a promuovere iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, anche con il sostegno della Comunità Europea, e a svolgere azioni di monitoraggio relativamente al fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per lo studente
Ufficio VI

L'Opera Nomadi si impegna :

Art.6 - a sensibilizzare le comunità dei Rom, Sinti e Camminanti verso la scolarizzazione e a fornire informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo;

Art.7 - a stipulare, sulla base del presente protocollo d'intesa, convenzioni con gli Uffici Scolastici Regionali per l'inserimento e l'integrazione dei minori Rom, Sinti e Camminanti, tenendo conto delle realtà territoriali per le quali transitano e nelle quali gravitano le comunità;

Art.8 - a richiedere presso i competenti enti locali i possibili interventi, mediante progetti integrati con gli Uffici Scolastici Regionali, per assicurare il diritto allo studio e l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo dei minori Rom, Sinti e Camminanti;

Art.9 - a collaborare per iniziative di formazione di mediatori linguistici e culturali Rom e Sinti, organizzate dai competenti uffici degli EE.LL., in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali, sulla base delle esigenze prospettate dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie nell'ambito dei Servizi di Accoglienza;

Art.10 - a fornire tutte le informazioni relative all'andamento e al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica al MIUR per consentire di svolgere le azioni di cui all'art.5 del presente Protocollo d'intesa.

Art.11 - Le parti firmatarie del presente protocollo ed i relativi organi, nell'ambito della loro autonomia, concorreranno all'attuazione del presente accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e assetti organizzativi programmando momenti di incontro.

Art.12 - Il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data della stipula ed ha validità di tre anni.

Roma, 22 giugno 2005

Il Direttore Generale
f.to Maria Moiola

Il Presidente Nazionale dell'Opera Nomadi
f.to Massimo Converso